

Atlantico, ha affrontato, tra l'altro, due questioni fondamentali: l'aggiornamento della capacità strategica della Nato ed il suo allargamento, a tre anni di distanza dall'ingresso dei primi tre paesi già membri del blocco sovietico.

La ridefinizione del profilo politico-strategico dell'Alleanza è stata resa necessaria dalla diversificazione delle fonti d'instabilità ed insicurezza (rispetto alla preponderante minaccia sovietica di una volta) e dall'estensione dei compiti affidati alla Nato dal Concetto strategico del 1991 e del 1999 che prevedeva l'opposizione alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato. Dai risultati conseguiti a Praga l'Alleanza apparirebbe rimanere il perno politico e militare della nuova sicurezza europea, anche se il vertice non è riuscito a sciogliere tutti i nodi politici e istituzionali dell'Alleanza stessa.

Può la Commissione comunicare quanto segue:

1. Considera essa ancora la Nato come un'alleanza nel senso tradizionale della parola, oppure come l'embrione di un nuovo e più efficace sistema di sicurezza collettiva?
2. Ed al suo interno, in che senso si pongono ed evolvono i rapporti tra Unione europea e Stati Uniti?
3. Sul piano militare, come si porrà la Forza di reazione rapida dell'Unione rispetto alla Forza di reazione Nato, considerato che dei 19 paesi Nato, 17 sono europei?
4. Quale ruolo viene svolto dall'UEO in questo contesto?
5. E' pensabile che la formula delle «cooperazioni rafforzate» possa rappresentare per i paesi che vi aderiscono l'efficacia necessaria a garantire una politica autonoma di difesa?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(17 gennaio 2003)

La domanda formulata dall'onorevole parlamentare esula dalle competenze della Commissione. La Commissione non ritiene pertanto opportuno rispondere.

(2004/C 65 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0025/03 di Dirk Sterckx (ELDR) alla Commissione

(13 gennaio 2003)

Oggetto: Elenco dei prodotti che possono costituire oggetto di contromisure nel quadro della Foreign Sales Corporation americana

Il 13 settembre 2002 la Commissione ha pubblicato un progetto di elenco di prodotti che possono eventualmente costituire oggetto di contromisure in relazione al trattamento fiscale accordato dagli Stati Uniti nel quadro della Foreign Sales Corporation. Diversi importatori di prodotti americani che figurano su tale lista sono scontenti di tale misura. È possibile che tale misura rischi di causare un grave pregiudizio a talune imprese europee? Ha la Commissione di già un'idea delle reazioni degli interessati? Intende essa modificare l'elenco per tener conto delle loro reazioni? Quando intende essa adottare una decisione definitiva?

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

(7 febbraio 2003)

L'onorevole parlamentare solleva il problema degli importatori comunitari preoccupati degli effetti negativi che ogni eventuale istituzione di sanzioni sui prodotti americani avrebbe sulla loro attività commerciale.

A tale riguardo, sarà opportuno rammentare che la normativa sulla Foreign Sales Corporation/ Extraterritorial Income (FSC/ETI) incompatibile con le norme fissate dall'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) prevede la concessione di sussidi all'esportazione illeciti alle imprese americane per un importo pari a circa 4 000 milioni di USD all'anno. In particolare, a seguito del ricorso presentato in sede OMC contro tale normativa, il 30 agosto 2002 la Comunità si è vista riconoscere il diritto di istituire contromisure sotto forma di tariffe sulle importazioni di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti a concorrenza dello stesso importo. Tuttavia, gli Stati Uniti non hanno ancora adottato misure concrete per conformarsi alla decisione dell'OMC, anche se sia l'amministrazione, sia membri autorevoli del congresso hanno affermato che questa è la loro intenzione.

Nel contempo, va chiarito che l'obiettivo della Commissione in questa controversia non è l'istituzione di contromisure sui prodotti americani, ma il ritiro di misure illegali che danneggiano gli interessi delle imprese comunitarie. Pertanto, l'obiettivo della Commissione è assicurarsi che gli Stati Uniti ottemperino alla decisione dell'OMC in materia di FSC il più rapidamente possibile. In caso contrario, la Comunità non avrà altra scelta che esercitare i diritti riconosciuti dall'OMC.

Tuttavia, nel tentativo di ridurre al minimo le conseguenze negative che ogni eventuale contromisura potrebbe comportare per l'industria europea, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica selezionando soltanto prodotti per i quali le importazioni dagli Stati rappresentano al massimo il 20% delle importazioni totali nella Comunità. Attualmente la Commissione sta valutando le osservazioni trasmesse dalle parti interessate e presterà la massima attenzione affinché non sia arrecato alcun danno agli interessi comunitari, che è poi il suo unico obiettivo nell'intera vicenda. La decisione finale in materia sarà adottata dopo aver consultato gli Stati membri durante il primo trimestre del 2003. In questa fase, tuttavia, non possono essere formulati commenti riguardo all'inclusione o all'esclusione di prodotti specifici da un eventuale elenco di merci soggette a sanzioni.

(2004/C 65 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0180/03

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(30 gennaio 2003)

Oggetto: Test su colture geneticamente modificate

Può la Commissione confermare se i cittadini degli Stati membri avranno accesso ad informazioni relative ai dettagli della procedura di monitoraggio ambientale ed i suoi risultati durante e dopo i test su colture geneticamente modificate?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(14 marzo 2003)

Le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati (OGM), comprese le colture geneticamente modificate, sono attualmente disciplinate nella parte B della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽¹⁾, applicabile dal 17 ottobre 2002. Fino ad oggi (20 febbraio 2003) sono state effettuate 22 emissioni sperimentali ai sensi della suddetta direttiva. I dettagli sintetici di queste emissioni sono disponibili sul sito web del Centro comune di ricerca della Commissione all'indirizzo: <http://gmosnif.jrc.it>.

La direttiva 2001/18/EC ha sostituito la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990⁽²⁾, che similmente nella parte B regolamentava le emissioni sperimentali di OGM, comprese le colture geneticamente modificate. Approssimativamente 1700 emissioni sperimentali sono state effettuate ai sensi della direttiva 90/220/CEE dalla sua applicazione nell'ottobre 1991 fino a quando è stata sostituita il 17 ottobre 2002. I dettagli sintetici di queste emissioni sono disponibili sul sito web del Centro comune di ricerca della Commissione all'indirizzo <http://biotech.jrc.it>.

Ai sensi della direttiva 90/220/CEE, l'esame delle domande e la concessione dell'autorizzazione per le emissioni sperimentali sono stati effettuati dalle autorità degli Stati membri in cui l'emissione ha avuto luogo. Questa procedura continuerà nell'ambito della direttiva 2001/18/CE.